



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8123 del 20/11/2018

Fasc. n 9.11/2018/707

Oggetto: Tre Emme S.r.l.. Autorizzazione unica per impianto di gestione rifiuti sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77. Art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020" - Ob. n. 9411;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato";

- il D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e- R.G. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Premesso che l'Impresa Tre Emme S.r.l. ha acquisito con la comunicazione del 23.06.2009 (prot. gen. prov.le n. 145963), emessa dalla Provincia di Milano, la dichiarazione che il progetto di realizzazione del nuovo impianto di gestione rifiuti, nella medesima configurazione dell'istanza di cui all'oggetto, non è da assoggettare alla procedura di V.I.A. prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ricordato che l'Impresa Tre Emme S.r.l. già svolge presso l'insediamento in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77 l'attività di gestione rifiuti in virtù dell'autorizzazione unica (AUA) rilasciata da questa Città Metropolitana con atto di R.G. n. 1066/2016 dell'11.02.2016, precedentemente esercitata in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 con Iscrizione al Registro P.le n. MI0480 del 26.05.2003;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Tre Emme S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 25.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 181405) volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio dell'impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77;

Vista la nota 30.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 184841), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. e contestualmente è stata convocata la conferenza di servizi in modalità asincrona;

Considerato che non è stato acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza come da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017) e della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366);

Dato atto che risultano pervenuti i pareri e le valutazioni degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Comune di Boffalora Sopra Ticino in data 13.08.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 193913), ha espresso parere favorevole, specificando che l'area ricade ai sensi del piano di governo del territorio vigente in ambito produttivo compatto ed è compresa nel vincolo del parco del regionale della valle del Ticino;
- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano in data 28.08.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 199730) ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in pozzo perdente;
- ATS della Città Metropolitana di Milano in data 12.09.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 211421), esaminata la documentazione, comunica che non ha osservazioni in merito;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 2.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 228065) ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

- il Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano in data 18.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 242429), ha trasmesso l'allegato tecnico per le emissioni in atmosfera;
- il Parco Lombardo della Valle del Ticino, con parere pervenuto in data 5.11.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 254947), comunica che per gli aspetti di competenza in relazione al PTC e alla l.r. n. 86 del 1983 e s.m.i. non sussistono condizioni ostative all'istanza in esame. Trattandosi di impianto di smaltimento rifiuti, si richiama l'attenzione ad una gestione dell'impianto conforme alla normativa di settore in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione incendi;

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti all'Impresa Tre Emme S.r.l. sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77 di cui all'istanza presentata;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a € 1.674,00.= ricevuta del versamento effettuato in data 12.07.2018;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in € 103.218,31.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Tre Emme S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 58.991,08.= (3.340 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 56.518,40.= (320 mc x € 176,62)
- recupero (R3, R12) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 50.200 t/anno (200 t/g), pari a € 56.521,04.=;
- importo rideterminato per certificazione ISO 14001 pari a € 103.218,31.=;

Precisato che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) è subordinata all'avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione dell'impianto;

Ricordato che il presente provvedimento rilasciato all'Impresa Tre Emme S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, comma 6, sostituisce pareri, autorizzazioni e concessioni di organi e/o Enti come di seguito indicati:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura;
- autorizzazione agli scarichi in pozzo perdente;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 20.11.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 267986) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 28.08.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 199730);
- Allegato Scarichi idrici in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 1.10.2018 (prot. ATO n. 13498);
- Allegato Emissioni in Atmosfera: Risultanze dell'istruttoria del 18.10.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 242429);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 del 23 agosto 2018 Rev. n. 1";

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, l'esercizio dell'impianto sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77 per le operazioni di recupero (R13, R12, R3) e di smaltimento (D15) all'Impresa Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara - Via Giulietti n. 9, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 20.11.2018, nell'Allegato Tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano, nell'Allegato Tecnico del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il **19 novembre 2028**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti comunicazione di fine lavori ai sensi della d.gr. 10161/2002 e contestuale autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato;

4. è determinato in € 103.218,31.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Tre Emme S.r.l. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano, in virtù del calcolo indicato in premessa. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004. La garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza di cui al punto 3;
5. l'Impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Città metropolitana di Milano degli interventi realizzati; a tal fine l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Città metropolitana stessa che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
6. la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
7. l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4;
8. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
9. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;
10. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
11. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
12. dalla data di notifica dell'attestazione di cui al punto 4 e/o dall'accettazione della garanzia finanziaria la Società Tre Emme S.r.l. decade l'autorizzazione unica (AUA) rilasciata da questa Città Metropolitana con atto di R.G. n. 1066/2016 dell'11.02.2016, nonché l'iscrizione al Registro P.le con n. MI0480 del 26.05.2003;
13. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
14. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:
- autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
15. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Tre Emme S.r.l., al Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano, al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, al Parco Lombardo della Valle del Ticino, ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e A.T.S. territorialmente competenti;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore rifiuti e bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;

- il Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dott. Emilio De Vita
ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dott. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01161555823626

€1,00: 01131831937532; 01131831937521; 01131831937510; 01131831937509; 01131831937497; 01131831937485;

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara, Via Giulietti n. 9 ed insediamento in Boffalora Sopra Ticino (MI), Viale dell'industria n. 73/75/77. Autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero (R3, R12, R13) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04599M
RAGIONE SOCIALE	Tre Emme S.r.l.
C.F./P.IVA	08008340153/01479170035
SEDE LEGALE	Novara - Via Giulietti n. 9
SEDE OPERATIVA	Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	2
Particella catastale	n. 347 - 388
Gauss Boaga x	1488050
Gauss Boaga y	5035067
Via/Piazza/Località	Viale dell'industria n. 73/75/77
Comune	Boffalora Sopra Ticino
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 25.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 181405);
- 3.2** Avvio del procedimento il 30.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 184841);
- 3.3** Esito Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. il 23.06.2009 (prot. gen. prov.le n. 145963);
- 3.4** La Conferenza di servizi è stata espletata in modalità asincrona con la richiesta dei pareri agli Enti;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 30.07.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 184841) al 5.11.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 254947);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 8.093 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola "Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria" - tav. n. 2 del 23 agosto 2018 Rev. n. 1.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo (R12, R3), o conferire ad impianti terzi al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, carta e cartone, plastica e legno. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1. conferiti da terzi:

6.1.1. messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.340 mc;

6.2. derivanti dall'attività di trattamento:

6.2.1. messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 320 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R3) sono pari a 50.200 ton/anno e 200 ton/giorno quantitativo massimo;

8. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
020110	rifiuti metallici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030101	scarti di corteccia e sughero	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di legno e sughero</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030301	scarti di corteccia e legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030310	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
030399	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di carta o cartone</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti tessili</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
070213	rifiuti plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
070299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti, ritagli, sfridi e sbavature di gomma</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100210	scaglie di laminazione	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100299	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
100899	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
110501	zinco solido	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
110599	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120113	rifiuti di saldatura	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
120199	rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe</i>)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150101	imballaggi di carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150102	imballaggi di plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150103	imballaggi in legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150104	imballaggi metallici	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150105	imballaggi compositi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150106	imballaggi in materiali misti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
150109	imballaggi in materia tessile	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
160117	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160118	metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	



CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
160119	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
160306	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170101	cemento	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170102	mattoni	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170103	mattonelle e ceramiche	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
170201	legno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170203	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170402	alluminio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170403	piombo	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170404	zinco	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170405	ferro e acciaio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170406	stagno	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170407	metalli misti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191201	carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191202	metalli ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191203	metalli non ferrosi	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191204	plastica e gomma	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	

CER	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI		
			R13	R12	R3
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191208	prodotti tessili	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200101	carta e cartone	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	X
200111	prodotti tessili	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200139	plastica	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200140	metallo	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	
200307	rifiuti ingombranti	1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L, 1M	X	X	

9. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi di carta e cartone	X	
150102	imballaggi di plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	X
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

10. presso l'impianto non si effettuano miscele;
11. **SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

11.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata alla predisposizione di:

- 11.1.1** corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 11.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia;
- 11.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 11.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. N. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 11.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Alla stessa deve essere allegata autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 11.3** i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 11.4** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R3) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria: "*Planimetria dell'insediamento con disposizione rifiuti, emissioni in atmosfera e rete fognaria - tav. n. 2 del 23 agosto 2018 Rev. n. 1*", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;
- 11.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- 11.5.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 11.5.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

- 11.6** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 11.7** i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 11.8** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 11.9** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
 - 11.9.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
 - 11.9.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - 11.9.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
 - 11.9.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 11.9.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - 11.9.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
 - 11.9.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");

- 11.9.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 11.9.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 11.9.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 11.9.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 11.9.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 11.9.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 11.9.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 11.9.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 11.9.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell' Esperto Qualificato;
 - 11.9.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 11.9.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 11.9.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 11.9.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 11.9.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.

230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

- 11.9.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

- 11.9.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;

- 11.9.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

PLASTICHE - GOMMA - CARTA - LEGNO

- 11.10** le operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che cessano di essere qualificati come rifiuti (art. 184-ter D.Lgs. 152/06), quali:

- 11.10.1** materie prime secondarie conformi ai requisiti della Norma UNI-EN 643 per quanto attiene ai rifiuti di carta, cartone;

tutti i materiali ottenuti devono essere destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

- 11.11** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:

- 11.11.1** Norma UNI EN 643;

VARIE

- 11.12** l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

- 11.13** il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

- 11.14** tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

- 11.15** al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione,

all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

11.16 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

11.17 per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;

11.18 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

11.19 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

11.20 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;

11.21 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/2018 (prot. n. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

12. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e autorizzazioni
integrate ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.provincia.milano.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 1

Spett.le
Tre Emme S.r.l.
tre_emme_srl@legalmail.it

e, p.c. Spett.le
Comune di Boffalora Sopra Ticino
Ufficio Tecnico
comune.boffaloraticino@pec.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano
Azienda Speciale
atprovinciadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive
Servizio Acque Reflue
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara - Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77. Autorizzazione Città Metropolitana di Milano R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018. Verifica rispondenza impianto realizzato al progetto approvato. Nulla osta inizio attività.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Viale Piceno, 60 - 20100 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 2

Con riferimento alla nota dell'Impresa in oggetto, pervenuta il 30.11.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 278575), con la quale è stata comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori autorizzati dalla Città Metropolitana di Milano, con provvedimento di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018, in data 13.12.2018 personale tecnico dello scrivente Settore ha provveduto ad effettuare sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati, al progetto approvato ed autorizzato.

Preso atto, come da verbale allegato, che nel corso del sopralluogo è stata accertata la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato con il sopraccitato provvedimento, si ritiene che l'Impresa Tre Emme S.r.l. possa procedere alla messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti, presso l'insediamento sito in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77.

Resta inteso che la Società, con congruo anticipo, dovrà comunicare alla scrivente Città Metropolitana, inviando copia agli altri Enti ed Organi tecnici in indirizzo, la data individuata per l'effettiva messa in esercizio dell'impianto di gestione rifiuti in oggetto.

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dall'autorizzazione di R.G. n. 8123/2018 del 20.11.2018, nonché di tutte le vigenti disposizioni ed autorizzazioni in materia ambientale.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini



Città
metropolitana
di Milano

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 1

Spett.le
Tre Emme S.r.l.
tre_emme_srl@legalmail.it

Spett.le
Comune di Boffalora Sopra Ticino
Ufficio Tecnico
comune.boffaloraticino@pec.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano
Azienda Speciale
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive
Servizio Acque Reflue
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, rumore ed energia
Servizio Inquinamento Atmosferico
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
COFACE
Compagnie française d'assurance
pour le commerce extérieur S.A.
cofaceassicurazioni@pec.coface.it

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Viale Piceno, 60 - 20100 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.6265, email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2018/707

Pagina 2

OGGETTO: Tre Emme S.r.l. con sede legale in Novara - Via Giulietti n. 9 ed impianto in Boffalora Sopra Ticino (MI) - Viale dell'industria n. 73/75/77. Autorizzazione Dirigenziale di R.G. 8123/2018 del 20.11.2018. Accettazione di garanzia finanziaria.

Con la presente si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria n. 2233083 del 26.11.2018, acquisita il 30.11.2018 (prot. gen. Città metropolitana n. 278575), rilasciata da COFACE, la stessa è conforme alle disposizioni indicate dalla d.g.r. 19.11.2004 n. 7/1946.

La presente, conservata in allegato alla citata Autorizzazione, che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Autorizzazione e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIURIDICO AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo